DG VICO - VICO 1 - Vigilanza - Prot. Interno N.0002237 del 12/02/2020

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione "Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Arancia di Ribera", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 95 del 3 febbraio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Arancia di Ribera";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n.25 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il D.M. 27 giugno 2019 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce ad ogni effetto la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 2756 del 16 febbraio 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Arancia di Ribera";

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 16 febbraio 2017;

Vista la nota n. 696 del 27 dicembre 2019, acquisita con prot.n. 18429 del 30 dicembre 2019, con la quale il "Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP" ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione protetta "Arancia di Ribera", l' "Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri";

Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti dall' "Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Arancia di Ribera";

D E C R E T A

Articolo 1

(Designazione)

L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" con sede a Palermo, via G. Marinuzzi n. 3, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Arancia di Ribera", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 95 del 3 febbraio 2011.

Articolo 2

(Obblighi del soggetto designato)

1. L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.

3. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 16 febbraio 2020.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.

Articolo 4
(Vigilanza)

L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A.Mirri" è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)

1. L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.

2. L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Arancia di Ribera" a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte dell'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)